



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 6

Ufficio Commercio

Prot. Gen. n° 21174 del 07/03/2018

Ordinanza n° 112

IL SINDACO

Visto il verbale del Comando di Polizia Municipale n° 163745/C del 12/01/2018 di contestazione della violazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della strada) elevato a carico dell'impresa:

Società **AMICI ONU S.R.L.S.** (P. IVA 13404791009) con sede legale a Civitavecchia via A. Montanucci 48, **titolare dell'attività commerciale in sede fissa ubicata in viale Guido Baccelli 138**, in quanto "occupava suolo pubblico senza aver acquisito la prescritta concessione";

Preso atto che le violazioni, nell'ambito di una occupazione a fine di commercio, sono state commesse su una strada urbana di questo Comune, e precisamente in viale G. Baccelli 138 ove è ubicato il citato esercizio commerciale;

Visto che in data 21/08/2017, a seguito di precedente verbale del Comando di Polizia Municipale n° 164209/C del 29/06/2017 di contestazione della violazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della strada) è stato notificato provvedimento di diffida prot. n° 69330 del 18.08.2017, finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione delle strutture collocate abusivamente entro 48 ore dalla notifica dell'atto citato e a non commettere ulteriore violazione dello stesso genere accertata con nuovo verbale di contestazione, pena emissione dell'ordinanza di chiusura dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a giorni 5 (cinque) consecutivi (art. 3 commi 16, 17 e 18 della legge n° 94 del 2009);

Vista la direttiva prot. n. 65316 del 03/08/2017 in materia di occupazione di suolo pubblico abusiva ai sensi dell'art. 3 comma 16 legge 94/2009;

Considerato che nel caso specifico ricorre la fattispecie per applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 commi 16,17 e 18 della legge n. 94/2009 ed, in particolare, la disposizione che prevede che, nei casi di accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 633 del c.p. e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della Strada), può essere ordinato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, ove trattasi di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni;

Ritenuto pertanto di ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del trasgressore e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'attività commerciale in sede fissa presso il locale sito in viale Guido Baccelli 138 intestata alla società Amici Onu Srls per un periodo di giorni 5 (cinque), a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese;

Visti:

l'art. 20 del Codice della Strada;

l'art. 633 del C.P.;

l'art. 3 commi 16, 17 e 18 della legge n° 94 del 2009;

l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Per le motivazioni suesposte:

ORDINA

- alla Società AMICI ONU SRLS (P. IVA 13404791009) con sede legale a Civitavecchia via A. Montanucci 48, nella persona del legale rappresentante Badr Mohamed Amin Abdelrahman nato a Gharbia (Egitto) il 01.01.1989 residente a Terni Strada San Martino, 35, C.F. BDRMMD89A01Z336T:

1. L'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico di cui al verbale n° 163745/C del 12/01/2018, elevato nei confronti della società "Amici Onu Srls", dal Servizio 7 - Polizia Locale- Viabilità, ed il ripristino dello stato dei luoghi, in viale Guido Baccelli 138, a sua cura e spese;

2. la chiusura dell'attività in sede fissa intestata alla società "Amici Onu Srls" nel locale ubicato in viale Guido Baccelli 138, per un periodo di 5 (cinque) giorni a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e comunque fino al pieno adempimento dell'ordine di cui al punto 1) che precede e del pagamento delle spese.

PRECISA

Laddove il ripristino avvenga prima dei 5 (cinque) giorni la chiusura non potrà comunque essere inferiore a giorni 5 (cinque).

AVVERTE

1. In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura della suddetta attività commerciale, implicherà l'irrogazione della sanzione amministrativa contemplata dall'art. 20 c. 1 L.R. Lazio 29.11.2006 n° 21 e la chiusura coattiva dell'esercizio da parte del Servizio 7 - Polizia Locale- Viabilità, espressamente delegata a tal fine;

2. in caso di inosservanza dell'ordine di provvedere alla rimozione dell'occupazione abusiva, si provvederà alla rimozione coattiva, con addebito delle spese a carico del trasgressore e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, d. lgs. 267/2000;

3. la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza;

4. il trasgressore sarà, comunque, segnalato all'Autorità Giudiziaria, per la valutazione dell'eventuale sussistenza del reato previsto dall'art. 650 c.p.

5. dare mandato all'Ufficio Messi Notificatori di notificare la presente ordinanza:

a) all'impresa Amici Onu Srls a mezzo Pec al seguente indirizzo: onuami@legalmail.it;

b) all'impresa Amici Onu Srls presso l'attività commerciale sita in viale Guido Baccelli 138;

c) al Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia.

d) al Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia.

e) al Servizio 3 – Lavori Pubblici e opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile, Innovazione Tecnologica per quanto di competenza;

f) al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza con particolare riferimento agli accertamenti volti alla verifica della chiusura e del ripristino dello stato dei luoghi, da eseguirsi con periodicità a partire dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, comunicandone gli esiti al Servizio scrivente.

La presente ordinanza viene trasmessa, secondo quanto prescritto dall'art. 3, comma 18, della legge 94/2009, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Civitavecchia ai sensi dell'art. 36 ultimo comma, del D.P.R. n° 600 del 1973 e s.m.i.

Avverso la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n.1199.

SS/mb

IL SINDACO
Ing. Antonio Cozzolino